



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3711 DEL 18/04/2019

OGGETTO: Comune di Terni - Art.12 del D.Lgs.152/2006 e art. 9 l.r. 12/2010. Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa alla Variante parziale al PRG parte operativa Area in Strada San Martino (3-OP-094).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.
Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 "Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica".

Vista la nota n° 0050332 del 13/03/2019 del Comune di Terni, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, sulla Proposta di Variante parziale al PRG parte operativa Area Strada San Martino, in Comune di Terni.

Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, quale "Autorità competente", di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza dell'art. 9 della l.r. 12/2010.

Visto che, con nota n. 0052590 del 18/03/2019, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre la proposta di Variante parziale al PRG parte operativa Area Strada San Martino, convocando con la stessa nota, per il giorno 25/03/2019, apposita Conferenza istruttoria. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura sostenibile;
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;
- Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive.
- Servizio Risorse idriche e rischio idraulico;
- Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche;
- Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica;
- Servizio Urbanistica;
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

Altri Enti

Provincia di Terni - Servizio PTCP.

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.

A.U.R.I. Umbria

Azienda U.S.L. n. 2.

Comunità Montana Valnerina.

Visto il Verbale della Conferenza di assoggettabilità in data 25.03.2019.

Visti i seguenti pareri pervenuti:

AURI Umbria. Parere prot. n. 0057993 del 25/03/2019 con il quale si comunica che, *"la presente comunicazione quale riscontro alla PEC della Regione Umbria prot. 0052590 del 18/03/2019, acquisita al prot. AURI n. 2782 del 18/03/2019. Il servizio idrico integrato si occupa di implementazioni infrastrutturali quali opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue per usi esclusivamente civili, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 141, c. 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 157 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento approvato con Delibera n. 9 del 28/05/2010 dall'Assemblea dei Sindaci dell'ex ATI 4 Umbria oggi Sub Ambito 4 dell'AURI, gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche effettuate, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con il soggetto Gestore del servizio medesimo al quale le opere, una volta realizzate, vengono affidate in concessione. Si evidenzia infine che, l'incremento infrastrutturale programmato per il biennio 2018-2019, per il Sub Ambito 4 dell'AURI, denominato Programma degli Interventi, è stato definito ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'AURI, con Delibera n. 11 del 27/07/2018. Ciò premesso, nel merito si trasmette in allegato il parere della SII scpa, gestore del servizio idrico integrato, che ha provveduto alle verifiche di competenza rilevando che al momento, la variante proposta, pur prevedendo la realizzazione di strutture per attività commerciali, non determina criticità per le infrastrutture rete fognaria ed impianto di depurazione in gestione alla SII scpa, prescrivendo tuttavia la separazione delle acque bianche dalle nere. Relativamente al fabbisogno idrico, eventuali richieste saranno valutate in fase di progettazione esecutiva e di allaccio".*

Allegato SII Umbria.

“Con riferimento a quanto in oggetto la Scrivente Società in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato:

- Preso atto della Vs. comunicazione del 18/03/2019 rif. prot. 2794/19.*

 - Vista la nota della Regione Umbria con la quale comunica la data della Conferenza dei Servizi per giorno 25 Marzo 2019 per la proposta di VAS di cui all'oggetto;*

 - Esaminata dai Soci gestori la procedura di verifica assoggettabilità a VAS alla Variante al PRG Parte Strutturale e Operativa Area in Strada di San Martino nel Comune di Terni;*

 - Visto il Regolamento ATI 4 approvato assemblea dei Sindaci delibera n. 9 del 28/05/2010,*
- secondo cui gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con gestore del servizio.*
- Preso atto che l'incremento infrastrutturale programmato per il biennio 2018-2019 per il Sub*

Ambito 4 dell'AURI, denominato Programma degli Interventi, è stato definito ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'AURI con Delibera n° 11 del 27/07/2018;

rilascia il seguente parere favorevole con le seguenti precisazioni:

L'intervento edilizio prevede la realizzazione di strutture per attività commerciali presso l'area denominata S. Martino nel Comune di Terni.

ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA E IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

L'area oggetto di edificazione è situata in zona urbanizzata dove sono presenti sia le condotte fognarie che quelle adibite alla evacuazione delle acque bianche. Pertanto si richiede rigorosamente la separazione tra le acque bianche e quelle nere al momento dell'esecuzione dei relativi allacci del nuovo comparto edificatorio in Area Strada S. Martino. Le condotte delle acque nere sono convogliate al depuratore di Terni 1 che allo stato attuale ha la relativa capacità depurativa per le ulteriori immissioni del nuovo comparto edificatorio.

RETE IDRICA

Per quanto riguarda la rete idrica, nella relazione di VAS non è specificato il relativo fabbisogno necessario per l'attività commerciale produttiva e, pertanto, solo in fase di richiesta di allaccio si potrà esprimere relativo parere definitivo con eventuali prescrizioni. Comunque, si precisa fin da ora che qualora si dovessero verificare in fase di progettazione esecutiva eventuali opere di adeguamento funzionale degli impianti in gestione alla Sii per esigenze idriche superiori a quelle attuali, le stesse dovranno essere espletate e realizzate come previsto nel Regolamento ATI 4 (ora AURI) approvato assemblea dei Sindaci delibera n. 9 del 28/05/2010, secondo cui gli Enti Locali hanno l'obbligo di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con gestore del servizio”.

Servizio Geologico, programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche. Parere prot. n. 0056239 del 21/03/2019 con il quale si comunica che, "Premesso che con lettera n. 52590 del 18/03/2019 del Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale è stata trasmessa al Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, copia della domanda relativa l'intervento in epigrafe per l'espressione del parere di competenza.

E' stata consultata la documentazione: Rapporto Ambientale.

La variante parziale al PRG del Comune di Terni, parte operativa, ha la finalità di ristabilire la capacità edificatoria di un'area individuata catastalmente al foglio 113 part. 620 parte, ex part. 495 parziale.

Vista la cartografia P.U.T. Legge Regionale 27/2000:

- Carta n. 11; l'area non risulta di particolare interesse geologico;

Vista inoltre:

- La cartografia di pericolosità sismica della Regione Umbria tramite l'applicativo Google Earth, sezione 346040; trattasi di una zona di fondovalle, morfologicamente stabile.

- La cartografia 1:25.000 carta della Vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi della Conca Ternana- (R.U. e G.N.D.C.), trattasi di un'area ad elevata vulnerabilità di un acquifero a falda libera.

Si ritiene di escludere la Variante parziale al PRG parte operativa Area in Strada San Martino (3-OP-094) (Terni) dall'assoggettabilità della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica. Parere prot. n. 0059661 del 26/03/2019 con il quale si comunica che "Con nota PEC n. 0052590 del 18/03/2019 il Servizio Regionale Valutazioni Ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale ha convocato la Conferenza Istruttoria per il giorno 25/03/2019. Alla nota di convocazione è annesso il Rapporto Ambientale Preliminare (RP).


La variante urbanistica interessa un terreno di proprietà comunale catastalmente distinto al Fg. 113 p. 620/p, ex p. 495/p, e classificato del vigente PRG come Zona FD per attività commerciali o miste (art. 89 NTA) con I.F. 1,5 mc/mq; sulla base di questa potenzialità edificatoria il Comune ne ha approvato l'alienazione per una superficie pari a circa 495 mq, con atto proprio consiliare n. 251 del 12/11/2012. Prima di essere ceduto in proprietà all'Amministrazione Comunale, il terreno alienando era compreso in un PA convenzionato, approvato con D.C.C. 121/2004, il quale ha già sfruttato il lotto ai fini edificabili (Autorizzazione Unica 372/2005. La proposta di variante è finalizzata a ristabilire la capacità edificatoria del terreno in argomento, classificandolo come Zona FD2(7) e integrando l'art. 89 delle NTC con il nuovo comma 5.7 specificatamente dedicato al suddetto terreno, a cui in particolare viene attribuita una capacità edificatoria pari a 744 mc, destinata a locali tecnici, deposito rifiuti dell'attività commerciale. Le aree non impegnate dalla nuova costruzione saranno sistemate a verde, anche al fine di mitigare l'impatto visivo dal fiume.

Visto quanto sopra in sede di progetto definitivo è bene porre particolare attenzione alla progettazione della sistemazione esterna dell'area oggetto d'intervento, delle aree verdi di eventuali aree giochi in modo da studiare un inserimento paesaggistico che permetta di far fruire l'area verde al fine di evitare di lasciarla come area di risulta incolta, abbandonata e inutilizzata".

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica. Parere prot. n. 0065287 del 03/04/2019 con il quale si comunica che, "Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot.n.52590-2019, considerato che i terreni sono in adiacenza ad un'area classificata dalla RERU "Corridoi Pietre di guado: Habitat", ai sensi della L.R. n.1/2015si esprime parere favorevole a condizione che:

1. Le aree di parcheggio previste vengano realizzate con grigliato in plastica riciclata adatta a consentire l'inerbimento e vengano messe a dimora individui arborei, appartenenti a specie autoctone coerenti con l'ambiente, in un numero minimo di 1 ogni 2 posti macchina.

2. venga realizzata, lungo il perimetro rivolto verso il Fiume nera una fascia di vegetazione continua di ampiezza almeno 15 metri arborea ed arbustiva con la messa a dimora di specie autoctone secondo il sesto di impianto sotto riportato



Per le fasce di vegetazione, la messa a dimora delle essenze indicate dovrà prevedere uno schema a *quinconce*, nel quale sia prevista l'alternanza albero (A) arbusto (a), con distanza massima tra gli arbusti di 2 m sul lato corto e 4 m sul lato lungo, con gli individui arborei posti al centro del rettangolo formato dagli arbusti, così come di seguito indicato, modulando le singole unità in relazione all'ampiezza della fascia di vegetazione da realizzare.

Comunità Montana Valnerina. Parere prot. n. 0066087 del 03/04/2019 con il quale si comunica che, *“In relazione alla Conferenza istruttoria indetta per il giorno 25/03/2019 relativa all’oggetto di cui alla Vs. nota prot.0052590 del 18/03/2019, ed in riferimento alle competenze di questo Ente relative al territorio del Comune di Terni si comunica quanto segue:*

-Visti gli elaborati tecnici prodotti;

-in riferimento a quanto di competenza relativo alla Legge Regionale 19 Novembre 2001, n. 28 e regolamento attuativo 17 Dicembre 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni si esprime il seguente parere:

Nulla-osta per quanto di competenza in quanto non si rilevano interventi soggetti a rilascio di autorizzazione da parte di questo Ente.

Il presente parere viene rilasciato nei soli riguardi del rispetto delle norme di cui alla L.R. n. 28/01, fatti salvi diritti di terzi ed il rispetto delle altre normative in materia”.

Provincia di Terni. Parere prot. n. 0071104 del 09/04/2019 con il quale si comunica che, *“Con riferimento alla richiesta di parere in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui in oggetto, pervenuta dalla Regione Umbria in data 18.03.2019 ns. prot. n. 4181;*

presa visione del rapporto preliminare ambientale trasmesso in allegato;

vista la vigente normativa in materia ambientale e considerato che la richiesta riguarda una variante alla parte operativa del PRG in un’area in ambito urbano già destinata ad insediamenti commerciali;

non è necessaria l’espressione di un parere in relazione agli aspetti di competenza del PTCP”.

Servizio Urbanistica. Parere prot. n. 0070991 del 09/04/2019 con il quale si comunica che, *“Vista la nota acquisita con Pec prot. n. 0052590 del 18.03.2019, con la quale il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, ha convocato la Conferenza istruttoria, per la verifica di assoggettabilità a VAS, relativa alla Variante parziale al PRG parte Operativa in oggetto del Comune di Terni, per il giorno 25 Marzo 2019;*

Visto il Rapporto preliminare ambientale ai fini della verifica VAS e consultata la documentazione relativa alla Variante parziale al PRG parte Operativa, Area in strada San Martino, del Comune di Terni;

Premesso che

- *la proposta in esame interessa un'area di proprietà comunale classificata nel vigente PRG parte Operativa FD2 per attività commerciali o miste, normata dall'art. 89 delle NTA, con indice di edificabilità di 1,5 mc/mq;*
- *sulla base della potenzialità edificatoria con D.C.C. n. 251 del 12.11.2012 ne è stata approvata l'alienazione per una superficie di circa mq. 495;*
- *la stessa area, prima di essere ceduta all'Amministrazione Comunale, era inclusa in un Piano attuativo convenzionato approvato con D.C.C. n. 121 del 20.04.2004 che ne ha già utilizzato la potenzialità edificatoria;*
- *La Variante propone un incremento di mc. 744 con una previsione di ammissibilità nell'integrazione dell'art. 89 delle NTA e con una puntuale individuazione dell'area medesima con la sigla FD2(7).*

Rilevato che:

- *la proposta incrementa la capacità edificatoria dell'ambito FD per attività commerciali o miste*

Tutto ciò premesso e considerato

Si rappresenta, per quanto attiene gli aspetti urbanistico-edilizi, che la Variante al PRG parte Operativa in esame non dovrà aumentare il dimensionamento del Piano stesso e ovviamente non dovrà incidere in alcun modo sul PRG, Parte Strutturale. Qualora ciò si dovesse verificare il Comune dovrebbe adottare una apposita variante al PRG-PS redatta ai sensi dell'art. 32 comma 4 lett. a) della L.R. 1/2015 e ai sensi di ciò l'aumento volumetrico non dovrebbe essere superiore al dieci per cento delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo.

Si prende atto della convalida resa dal Servizio regionale "Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in materia di acque pubbliche", relativa al parere, emesso dalla Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 17.01.2018, di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 sulla Variante al PRG parte operativa in oggetto.

Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l'espressione del parere disposto dall'art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 112 comma 4 della stessa legge".

Servizio Risorse idriche e Rischio idraulico. *Parere prot. n. 0073980 del 12/04/2019 con il quale si comunica che, "L'intervento in esame interessa il Fiume Nera e ricade in un'area perimetrata in fascia A per pericolosità idraulica del P.A.I. (Tav. 27);*

Le previsioni urbanistiche che ristabiliscono le capacità edificatorie dell'area in questione in variante al PRG parte operativa, soprattutto per quanto attiene la realizzazione di nuove volumetrie sono limitate dall'art. 28 delle NTA del PAI, e necessitano quindi di preventiva valutazione di ammissibilità ai fini idraulici da parte del Comune, mentre le realizzazioni sono soggette al preventivo parere ai fini idraulici da parte dell'Autorità Idraulica Competente;

Pertanto l'attuazione degli interventi oggetto di variante, che interessano un'area posta a quota superiore del livello di piena duecentennale del Fiume Nera avente le stesse condizioni di sicurezza idraulica del capannone adiacente, non sarà possibile fino alla definitiva ripermetratura delle aree da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale in virtù dei lavori di messa in sicurezza, già eseguiti nel Tratto Cittadino, e comunque si dovrà escludere la possibilità di realizzare piani interrati."

Rilevato che:

L'area di proprietà comunale sita in Strada di San Martino, oggetto della presente variante, è individuata catastalmente al foglio 113 part. 620 parte, ex part. 495 parte.

Nel PRG vigente, la suddetta area è destinata a zona FD2 per attività commerciali o miste (art.89 NTA) con I.F. 1,5 mc/mq. Sulla base della suddetta potenzialità edificatoria, con D.C.C. n. 251 del 12.11.2012 ne è stata approvata l'alienazione "nei modi stabiliti dalla legge, per una superficie di circa 495 mq, che sarà meglio individuata mediante redazione del relativo Tipo di frazionamento, al prezzo pari ad euro 90.000,00 oltre IVA".

Nel rispetto delle previsioni urbanistiche previgenti il nuovo PRG, la stessa area, prima di essere ceduta all'A.C., era inclusa in un Piano attuativo convenzionato approvato con D.C.C. n. 121 del 20.04.2004. Tale P.A. ha individuato e già sfruttato come lotto ai fini edificabili l'area oggetto di futura alienazione con il rilascio dell'Autorizzazione Unica 372/2005, pertanto occorre procedere con una variante parziale al PRG parte operativa che ristabilisca la capacità edificatoria dell'area considerata al momento della valutazione del valore di cessione come richiesto dalla Direzione Manutenzioni – Patrimonio con nota prot. 161883 del 12.12.2017.

La variante parziale riguarda sia la tavola A del PRG parte operativa, con la nuova individuazione dell'area da alienare FD2(7), sia le norme tecniche con l'aggiunta all'art. 89 del seguente comma:

5.7. Nella zona contrassegnata con FD2(7) in Strada di San Martino è ammessa la realizzazione di 744 mc di strutture per attività commerciali con intervento edilizio diretto; per tutti gli altri parametri si rinvia al c.3 del presente articolo con esclusione della lettera a).

Considerato che per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che, i previsti interventi non comportano significative ripercussioni sull'ambiente, per cui non è necessario che l'intervento relativo alla Variante parziale al PRG parte operativa – Area Strada San Martino del Comune di Terni debba essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS, la Variante parziale al PRG parte operativa – Area Strada San Martino del Comune di Terni.

Si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

Aspetti Urbanistici

la Variante al PRG parte Operativa in esame non dovrà aumentare il dimensionamento del Piano stesso e ovviamente non dovrà incidere in alcun modo sul PRG, Parte Strutturale. Qualora ciò si dovesse verificare il Comune dovrebbe adottare una apposita variante al PRG-PS redatta ai sensi dell'art. 32 comma 4 lett. a) della L.R. 1/2015 e ai sensi di ciò l'aumento volumetrico non dovrebbe essere superiore al dieci per cento delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo.

Si prende atto della convalida resa dal Servizio regionale "Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in materia di acque pubbliche", relativa al parere, emesso dalla Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 17.01.2018, di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 sulla Variante al PRG parte operativa in oggetto. Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l'espressione del parere disposto dall'art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 112 comma 4 della stessa legge.

Aspetti idraulici

L'intervento in esame interessa il Fiume Nera e ricade in un'area perimetrata in fascia A per pericolosità idraulica del P.A.I. (Tav. 27).

Le previsioni urbanistiche che ristabiliscono le capacità edificatorie dell'area in questione in variante al PRG parte operativa, soprattutto per quanto attiene la realizzazione di nuove volumetrie sono limitate dall'art. 28 delle NTA del PAI, e necessitano quindi di preventiva valutazione di ammissibilità ai fini idraulici da parte del Comune, mentre le realizzazioni sono soggette al preventivo parere ai fini idraulici da parte dell'Autorità Idraulica Competente. La successiva attuazione degli interventi, dopo l'approvazione della variante,

che interessano un'area posta a quota superiore del livello di piena duecentennale del Fiume Nera avente le stesse condizioni di sicurezza idraulica del capannone adiacente, non sarà possibile fino alla definitiva ripermimetrazione delle aree da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale in virtù dei lavori di messa in sicurezza, già eseguiti nel Tratto Cittadino, e comunque è in ogni caso esclusa la possibilità di realizzare piani interrati."

Aspetti paesaggistici

In fase di attuazione dell'intervento si dovrà porre adeguata attenzione alla progettazione della sistemazione esterna dell'area oggetto d'intervento, delle aree verdi di eventuali aree giochi in modo da studiare un inserimento paesaggistico che permetta di far fruire l'area verde al fine di evitare di lasciarla come area di risulta incolta, abbandonata e inutilizzata".


Aspetti idrici

Al momento, la variante proposta, pur prevedendo la realizzazione di strutture per attività commerciali, non determina criticità per le infrastrutture rete fognaria ed impianto di depurazione in gestione alla SII scpa, tuttavia va prevista la separazione delle acque bianche dalle nere. Relativamente al fabbisogno idrico, eventuali richieste saranno valutate in fase di progettazione esecutiva e di allaccio, si precisa fin da ora che qualora si dovessero verificare in fase di progettazione esecutiva eventuali opere di adeguamento funzionale degli impianti in gestione alla Sii per esigenze idriche superiori a quelle attuali, le stesse dovranno essere espletate e realizzate come previsto nel Regolamento ATI 4 (ora AURI) approvato assemblea dei Sindaci delibera n. 9 del 28/05/2010, secondo cui gli Enti Locali hanno l'obbligo di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con gestore del servizio".

Aspetti naturalistici

1. Le aree di parcheggio previste si dovranno realizzare con grigliato in plastica riciclata adatta a consentire l'inerbimento e vengano messe a dimora individui arborei, appartenenti a specie autoctone coerenti con l'ambiente, in un numero minimo di 1 ogni 2 posti macchina.

2. venga realizzata, previa convenzione con il Comune di Terni, all'esterno del perimetro dell'area da acquistare, una fascia di vegetazione continua rivolta verso il Fiume Nera di ampiezza almeno 15 metri arborea ed arbustiva con la messa a dimora di specie autoctone secondo il sesto di impianto sotto riportato



Per le fasce di vegetazione, la messa a dimora delle essenze indicate dovrà prevedere uno schema a quinconce, nel quale sia prevista l'alternanza albero (A) arbusto (a), con distanza massima tra gli arbusti di 2 m sul lato corto e 4 m sul lato lungo, con gli individui arborei posti al centro del rettangolo formato dagli arbusti, così come di seguito indicato, modulando le singole unità in relazione all'ampiezza della fascia di vegetazione da realizzare.

2. Di trasmettere il presente atto al Comune di Terni.

3. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 18/04/2019

L'Istruttore
- Graziano Caponi
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 18/04/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/04/2019

Il Dirigente
- Sandro Costantini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2